DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 26 febbraio 2009, n. 381.

Deliberazione Giunta regionale n. 945/2007 «Legge 289/2002 articolo 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini», modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 615 del 5 agosto 2008. Avviso pubblico. Modifica articoli 8, 11 ed allegati ad essi collegati.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002 n.1;

VISTO il Regolamento 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 945 del 21/11/2007 che prevede la concessione di contributi nella misura massima del 40% del costo degli arieti genotipizzati ed aventi le caratterisitiche idonee a garantire il progresso genetico del gregge alle aziende che già aderiscono o aderiranno al "Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nº 615 del 05/08/2008, di integrazione alla DGR n. 945, che prevede di concedere i contributi nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTA la Determinazione del Direttore 25 novembre 2008, n. 2672 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 162 al Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 dicembre 2008 << D.G.R. 945/2007 "Legge 289/2002 articolo 68 comma 4 – Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini." modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 05/08/2008. Avviso pubblico.>> con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico allegato;

VISTO l'Articolo 8 del predetto Avviso pubblico "Documentazione Richiesta" terzo trattino – Dichiarazione di impegno a produrre entro 20 gg dalla scadenza della presentazione della domanda di aiuto i rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma, per le aziende che non hanno ancora eseguito le prove ufficiali (Allegato 4);

VISTA la nota prot. n. 16862/44-02 del 11/02/2009 della Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro – Area Sanità Veterinaria con la quale chiede di prolungare a novanta (90) giorni il periodo di presentazione dei rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma;

CONSIDERATO che, come rappresentato dai responsabili dei Servizi Veterinari delle ASL del territorio regionale e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, l'effettuazione dei prelievi e la successiva esecuzione delle analisi richiedono tempi tecnici più lunghi rispetto a quanto previsto dall'Avviso pubblico che non consentirebbero agli allevatori il rispetto della scadenza prevista;

CONSIDERATO che, a causa di un mero errore materiale, all'Articolo 11 secondo capoverso, dopo le parole "articolo 8 -", è stato indicato 6° trattino", anziché "7° trattino";

RITENUTO necessario procedere alla modifica dei sopra richiamati punti della citata Determinazione n. 2672 del 25 novembre 2008 compresi gli eventuali Allegati coerentemente collegati ad essi;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,

di approvare le modifiche alla Determinazione n. 2672 del 25 novembre 2008, di seguito riportate :

- all'Articolo 8, il sesto trattino è sostituito dal seguente: "- dichiarazione di impegno a produrre entro 90 gg dalla scadenza della presentazione della domanda di aiuto i rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma, per le aziende che non hanno ancora eseguito le prove ufficiali (Allegato 4);
- all'Articolo 11, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "L'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 7.500 euro definito nel precedente articolo 8 7° trattino e articolo 14 punto 1) lettera b), pena la non ammissibilità dell'intero contributo richiesto."
- all'Allegato 4 dopo le parole "SI IMPEGNA" il testo è sostituito dal seguente: "a produrre entro novanta (90) giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di aiuto i rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma degli arieti presenti e in uso nel mio allevamento"

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore Magrini